



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. *Elena Fumagalli*, ha pronunciato, in funzione di Giudice del Lavoro, la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 536/21 in materia di lavoro promossa da

con gli avv. Luigi De Andreis ed Emanuela Casali, con domicilio eletto come in atti,

**RICORRENTI**

contro

**MARGHERITA DISTRIBUZIONE S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
con gli avv. Gianluigi Baroni, Lorenzo Zanotti e Federica Carelli, con domicilio eletto come in atti,

**RESISTENTE**

e contro

**S.I.A.V. RETAIL S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
con gli avv. Francesca Daniela Tironi, Alessia Sveva Spadoni, Silvia Basile e Alessandro Ferrari, con  
domicilio eletto come in atti,

**RESISTENTE**

e contro

**NTC8 S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
con gli avv. Francesca Daniela Tironi, Alessia Sveva Spadoni, Silvia Basile e Alessandro Ferrari, con  
domicilio eletto come in atti,

**RESISTENTE**

Data della discussione: 15/2/2022

Oggetto: trasferimento rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso iscritto telematicamente in data 14/05/2021

convenivano in giudizio Margherita Distribuzione s.p.a., S.I.A.V. Retail s.r.l. e NTC8 s.r.l. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*"...1) accertare e dichiarare l'appartenenza dei ricorrenti al ramo d'azienda costituito dal punto vendita di Rescaldina (MI) ceduto da Margherita Distribuzione S.p.A. a Siav Retail S.r.l., e per essa contestualmente trasferito alla relativa affittuaria NTC8 S.r.l.; 2) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è da ritenersi transitato da Margherita Distribuzione S.p.A. in capo alla convenuta Siav Retail S.r.l., e per essa contestualmente trasferito alle dipendenze della relativa affittuaria NTC8 S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., a far data dal 1/10/2020 ovvero da quella diversa data di giustizia, e conseguentemente; 3) ordinare alla convenuta NTC8 S.r.l. l'immediata riammissione in servizio dei ricorrenti; 4) condannare NTC8 S.r.l., in solido con Siav Retail S.r.l., al pagamento a favore dei ricorrenti, a titolo retributivo, o subordinatamente risarcitorio, di tutte le mensilità di retribuzione maturate e maturande rispettivamente dal 1/10/2020, ovvero da quella diversa data ritenuta di giustizia, sino all'effettivo richiamo in servizio, nella misura mensile pari rispettivamente ad Euro 2.358,90 (Euro 2.021,92 x 14/12) quanto al ricorrente \_\_\_\_\_ ad Euro 1.226,40 (Euro 1.051,20 x 14/12) quanto alla ricorrente \_\_\_\_\_, ad Euro 1.533,00 (Euro 1.314,00 x 14/12) quanto alla ricorrente \_\_\_\_\_ ad Euro 1.197,47 (Euro 1.026,41 x 14/12) quanto alla ricorrente \_\_\_\_\_ ad Euro 1.430,80 (Euro 1.226,40 x 14/12) quanto alla ricorrente \_\_\_\_\_, ad Euro 1.226,40 (Euro 1.051,20 x 14/12) quanto alla ricorrente \_\_\_\_\_ ad Euro 2.233,35 (Euro 1.914,30 x 14/12) quanto al ricorrente \_\_\_\_\_ e ad Euro 1.430,80 (Euro 1.226,40 x 14/12) quanto alla ricorrente \_\_\_\_\_ nonché ad effettuare i corrispondenti versamenti contributivi; 5) con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; 6) con condanna al rimborso dei compensi dovuti dalla ricorrente ai propri difensori da liquidarsi come da allegata nota spese qui sub doc. 13, eventualmente da integrarsi all'atto della decisione, nota redatta secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, e quindi in misura pari a Euro 27.326,50 (ventisette milatrecentoventisei/50), oltre spese generali, IVA e CPA occorrenti per la relativa fatturazione; 7) con sentenza esecutiva".* Con distinte memorie depositate telematicamente in data 12/11/2021 si costituivano in giudizio Margherita Distribuzione s.p.a. nonché S.I.A.V. Retail s.r.l. e NTC8 s.r.l. eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti ex art. 100 c.p.c.; nel merito, rilevata la legittimità dell'operazione di trasferimento del ramo d'azienda limitatamente al ramo "food e beni di prima necessità", chiedevano il rigetto delle domande

svolte. In via subordinata le società resistenti chiedevano la riduzione della condanna alla luce del trattamento di integrazione salariale percepito dai ricorrenti. Con vittoria di spese.

Tentata senza esito la conciliazione della causa, all'udienza del 15/2/2022, esaurita la discussione orale, il Giudice ha definito il giudizio con dispositivo della presente sentenza.

\* \* \* \* \*

Le domande proposte da

nei confronti di Margherita Distribuzione s.p.a., S.I.A.V. Retail s.r.l. e NTC8 s.r.l. sono fondate e meritano accoglimento.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, siccome lavoratori che non hanno perso il posto di lavoro e che risultano essere ancora attualmente alle dipendenze di Margherita Distribuzione s.p.a..

Invero, sebbene la normativa di cui all'art. 2112 c.c. abbia come primario obiettivo quello della salvaguardia dell'occupazione, nondimeno l'interesse ad agire non può essere limitato a tale aspetto ben potendo essere presi in considerazione anche altri interessi meritevoli di tutela, primo fra tutti quello di espletare concretamente l'attività lavorativa, di salvaguardare la propria professionalità e di percepire la retribuzione.

Se è ben vero che i ricorrenti sono stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale a zero ore e che percepiscono il relativo trattamento (comunque inferiore rispetto allo stipendio pieno), non di meno la situazione di incertezza sul futuro del proprio posto di lavoro e il danno derivante dal non svolgere l'attività lavorativa rendono concreto ed effettivo l'interesse ad agire per azionare le domande formulate ex art. 2112 c.c.

Entrando nel merito del ricorso, si rileva come oggetto della presente causa sia la verifica della legittimità o meno della procedura ex art. 2112 c.c. di cessione di una parte dell'ipermercato (in precedenza unitariamente gestito in Rescaldina da Auchan s.p.a.) e qualificato come ramo d'azienda, operazione realizzata da Margherita Distribuzione s.p.a. (di seguito, per brevità, MD) a favore di S.I.A.V. Retail s.r.l. (di seguito, per brevità, Siav) e contestualmente affittata da quest'ultima a NTC8 s.r.l..

In particolare, i ricorrenti, dopo aver contestato che l'intervento di ristrutturazione e riduzione delle superfici di vendita del punto di vendita (cd. PdV) abbia dato vita a due distinti rami d'azienda ed aver sostenuto che oggetto della cessione tra MD e Siav sia l'intero complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio della sua attività presso il PdV di Rescaldina (sebbene concentrato in spazio più ristretti rispetto al passato e cioè soltanto al piano primo di circa mq 7500 – a fronte dei

precedenti mq 14.000 a disposizione tra il primo e il secondo piano) ove prestavano la propria attività lavorativa anche i ricorrenti, lamentano la loro mancata inclusione nel novero dei lavoratori da trasferire alle dipendenze di Siav e quindi di NTC8.

Sebbene parte resistente MD abbia dato atto e fornito dimostrazione, per quanto di interesse nella presente causa (v. in particolare doc. 13):

- di aver, nell'ambito di un ampio piano industriale di ristrutturazione e risanamento volto al "salvataggio" della rete commerciale del Gruppo Auchan ed in particolare degli ipermercati caratterizzati da un format non sostenibile e non più rispondente alle esigenze di mercato e della clientela, operato un "frazionamento" (commerciale e amministrativo) e una rimodulazione delle superfici di vendita dell'ipermercato sino a quel momento gestito in Rescaldina;
- di aver, in conseguenza di ciò, richiesto e ottenuto il "frazionamento" dell'unica licenza commerciale in più licenze commerciali per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari con conseguente riorganizzazione delle relative attività (commerciali e non), oltre che la suddivisione dell'intera superficie commerciale in precedenza di circa 14.000 mq;
- di aver aperto un confronto con le parti sociali e di aver ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 47 L. n. 428/90 inoltrando comunicazione alle OO.SS nella quale si dava atto dell'intenzione di procedere al "... *trasferimento del ramo d'azienda avente ad oggetto il punto di vendita sito in Rescaldina (Mi), via Palmiro Togliatti 4 (il PdV) appartenente alla rete commerciale di Margherita Distribuzione spa (la società), attualmente posseduta da BDC Italia SPA (BDC Italia), alla rete commerciale, sulla base di quanto qui di seguito specificato (il trasferimento)*";
- di aver dato atto nella suddetta comunicazione della "...*sussistenza, con riferimento al ramo d'azienda, di un livello degli organici sovradimensionato rispetto, sia alle attuali che prospettive, effettive esigenze operative e di business che caratterizzano il PdV ed il modello operativo Conad e, pertanto, l'esigenza allo stato, di prevedere il trasferimento nell'ambito del ramo del solo personale funzionale (in termini organizzativi, operativi ed economico-finanziari) ai parametri di sostenibilità di mercato e di Conad ed al nuovo format derivante dalle attività di frazionamento per un totale pari a n. 155,08 FTEs*";

l'intera operazione posta in essere non può che essere qualificata come cessione dell'intero ramo dell'azienda esercitata presso il PdV di Rescaldina (si evidenzia come nella comunicazione di cui al doc. 13 è la stessa MD che parla al singolare di "*ramo di azienda*", senza mai fare riferimento a cessioni di singole attività/reparti funzionalmente autonome all'interno del punto vendita ed operare distinzioni, come si sostiene in causa, fra ramo/area dedicato al "food e beni di prima necessità" e ramo dedicato al "no food") con contestuale necessità di operare una riduzione del personale dipendente

siccome in esubero (ciò tenuto conto anche degli interventi, individuati nel piano industriale, ritenuti necessari, tra cui principalmente: “...i) la razionalizzazione/contenimento dei costi (di strutture di gestione, ivi incluso il costo del lavoro); nonché ii) il significativo recupero di marginalità e profittabilità delle attività e del business”), ciò che comporta la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2112 c.c. e della L. n. 223/1991 in materia di licenziamento collettivo.

Anche a voler verificare quale sia l'oggetto del contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto in data 01/10/2020 (doc. 15 fasc. MD) tra MD e Siav (così come quello di affitto di azienda impari data concluso da quest'ultima con NTC8) si rileva come lo stesso sia costituito dalla autorizzazione amministrativa per la vendita al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari su una superficie di 7500 mq, dalle varie SCIA e autorizzazioni, oltre che dalle attrezzature, impianti, arredi e dotazioni già identificate dalle parti senza allegare un elenco (in nessun punto delle memorie redatte dalle resistenti si chiarisce quali beni – indispensabili per esercitare l’attività aziendale dei due rami - sono stati trasferiti a Siav e quali sono rimasti in proprietà di MD) e dal personale dipendente provvisoriamente individuato in un elenco allegato di n. 206 lavoratori e pertanto “...il ramo di azienda per l'esercizio di attività di vendita al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari operanti in unità immobiliare sita nel Comune di Rescaldina, via Palmiro Togliatti 2, all'interno del centro commerciale Rescaldina”.

Se quanto ceduto risulta quindi funzionalmente autonomo e destinato allo svolgimento dell'attività commerciale che costituisce lo scopo produttivo della cedente e della cessionaria, non altrettanto può dirsi rispetto a quanto rimasto in possesso di MD dopo il frazionamento delle aree all'interno del centro commerciale; l'aver mantenuto la disponibilità delle superfici poste al secondo piano (peraltro poi alienate – non cedute con il ramo d’azienda - a terzi come da accordo quadro in data 15/07/2021 – doc. 16 fasc. res. MD), delle licenze commerciali limitate al settore non alimentare e l'aver mantenuto in forza i pochi lavoratori non transitati ex art. 2112 c.c. (e cioè gli odierni ricorrenti) senza mai farli lavorare, mantenendoli ininterrottamente in CIGS e con il solo impegno di procurar loro una nuova collocazione lavorativa e cioè di farli assumere - una volta ceduta anche la residua area e licenza commerciale – alle dipendenze di altro imprenditore non comprova che sia rimasta in capo alla cedente MD una autonoma azienda ex art. 2555 c.c. e cioè di una struttura imprenditoriale connotata da una organizzazione dei mezzi e un complesso di beni idonei a perseguire gli scopi aziendali.

A fronte di una mera affermazione della suddivisione dell’attività in macro-aree distinte (i reparti esistenti all’interno dell’ipermercato prima della cessione non possono essere ritenuti singoli rami d’azienda, nonostante fossero oggetto di contabilità separata; in ogni caso, l’attuale supermercato non vende solo alimentari ma anche beni non alimentari, genericamente indicati dalle resistenti come “beni di prima necessità”) e della mancata dimostrazione che in capo alla cedente è rimasto un funzionario (o

comunque idoneo a funzionare) ramo di azienda (inteso come complesso funzionalmente autonomo, dotato della necessaria attrezzatura e con alle dipendenze una stabile e organizzata manodopera tenuto conto del numero esiguo di lavoratori rimasti), la cessione intercorsa tra MD e Siav non può che essere qualificata come cessione dell'intero ramo d'azienda che MD esercitava in Rescaldina.

Ai sensi dell'art. 2112 c.c. *"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento"*.

Conformemente a tale disposizione tutti i rapporti di lavoro in essere al momento del trasferimento dovevano passare alle dipendenze di Siav (e poi della affittuaria NCT8). Una eventuale riduzione del personale doveva essere realizzata nel rispetto della normativa dettata in materia di licenziamenti, con applicazione dei criteri di cui alla L. n. 223/91.

Per i motivi esposti, deve essere dichiarata l'appartenenza dei ricorrenti al ramo d'azienda costituito dal punto vendita di Rescaldina (già di Auchan s.p.a.) oggetto di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 1/10/2020 da Margherita Distribuzione s.p.a. a S.I.A.V. Reital s.r.l. e da quest'ultima trasferito in pari data alla affittuaria NTC8 s.r.l..

Consegue da ciò il diritto dei ricorrenti ex art. 2112 c.c.

alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di NTC8 s.r.l. a far data dal 01/10/2020 con il mantenimento di tutte le condizioni economiche e normative già in essere alle dipendenze di Margherita Distribuzione s.p.a., con ordine a NTC8 s.r.l. di riammettere in servizio i ricorrenti presso il punto vendita di Rescaldina.

NTC8 deve essere altresì condannata, come da richiesta in via solidale con S.I.A.V. Retail s.r.l. (che nulla ha eccepito a tale proposito), a risarcire il danno subito dai lavoratori con il versamento di una somma corrispondente alle retribuzioni maturate dal 01/10/2020 fino alla riammissione in servizio nella misura mensile pari rispettivamente ad

€ 2.358,90 quanto a

€ 1.226,40 quanto a

€ 1.533,00 quanto a

€ 1.197,47 quanto al

€ 1.430,80 quanto al r

€ 1.226,40 quanto al ricorre

€ 2.233,35 quanto al ricorrent

€ 1.430,80 quanto al ricorren

, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Quanto percepito a titolo di integrazione salariale non può essere dedotto dal credito stante l'obbligazione di restituzione del trattamento all'INPS essendo venuti meno i presupposti in presenza di un rapporto di lavoro che doveva proseguire sin dal momento del trasferimento con una azienda operante.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico delle società resistenti, in via tra loro solidale, secondo i valori medi del DM n. 55/2014 (escluso il compenso previsto per la fase istruttoria) in complessivi €. 21.777,50=, oltre al contributo unificato, al 15% per spese forfetarie ed accessori di legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:

- accertata e dichiarata l'appartenenza dei ricorrenti al ramo d'azienda costituito dal punto vendita di Rescaldina (già di Auchan s.p.a.) oggetto di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 1/10/2020 da Margherita Distribuzione s.p.a. a S.I.A.V. Retail s.r.l. e da quest'ultima trasferito in pari data alla affittuaria NTC8 s.r.l., dichiara il diritto dei ricorrenti l

alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di NTC8 s.r.l. ex art. 2112 c.c. a far data dal 01/10/2020 con il mantenimento di tutte le condizioni economiche e normative già in essere alle dipendenze di Margherita Distribuzione s.p.a.;

- ordina a NTC8 s.r.l. di riammettere in servizio i ricorrenti presso il punto vendita di Rescaldina e di corrispondere, in via solidale con S.I.A.V. Retail s.r.l., le retribuzioni maturate da ciascun ricorrente dal 01/10/2020 fino alla riammissione in servizio nella misura mensile pari rispettivamente ad

€. 2.358,90 quanto al ricorrente .....

€. 1.226,40 quanto al ricorrente

€. 1.533,00 quanto al ricorrente .....

€. 1.197,47 quanto al ricorrente

€. 1.430,80 quanto al ricorrente .....

€. 1.226,40 quanto al ricorrente

€. 2.233,35 quanto al ricorrente .....

€. 1.430,80 quanto al ricorrente

il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- condanna le società resistenti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 21.777,50=, oltre al contributo unificato, al 15% per spese forfettarie ed accessori di legge;

- visto l'art. 429 c.p.c. fissa il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione della sentenza

Busto Arsizio, 15/02/2022

Il Giudice del lavoro

*Dott. Elena Fumagalli*